

Posizione N. 40857/4058

N. 11907 Rep. in autentica

N. 3886 Raccolta

11/03/2004

Dott. Giuseppe Gallizia
Notaio in Sant'Angelo Lodigiano
ATTO ISTITUTIVO DI TRUST

I sottoscritti

... nato in ... il 7/19...
... millenovecento ... ed ivi domiciliato in Piazzale ...
... n. ... commerciante, codice fiscale ...
di cittadinanza italiana

... nata in ... il 1/19...
... millenovecento ... domiciliata in ...
Viale ... n. ... casalinga, codice fiscale ...
di cittadinanza italiana

istituiscono un trust detto "..." regolato dalle norme che seguono:
ad implementazione del quale trasferiscono al trustee

AQUILON di Marco Bonalanza & C. s.a.s., con sede in Milano (MI) Pia-
zza Velasca n. 6, capitale sociale Euro 520,00 (cinquecentoventi virgola zero
zero) iscritta nel R.E.A. di Milano al numero 1561180, iscritta nel registro
delle Imprese di Milano al numero 12504370151 (identificativo anche di co-
dice fiscale)

qui rappresentata dal socio Amministratore

BONALANZA MARCO GIACOMO, nato in Milano (MI) il 9/4/1965
(nove aprile milienovecentosessantacinque), domiciliato in
... Via ... n. ... avvocato, codice fiscale ...
... di cittadinanza italiana,

munito degli occorrenti poteri in forza dei vigenti patti sociali,
quote della società

S.R.L., con sede in ... Piazza ... n. ... capitale socia-
le Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), iscritta nel registro delle Im-
prese di ... numero di iscrizione e codice fiscale ... iscritta
nel R.E.A. di ... al numero ...

e precisamente:

- il signor ... trasferisce la propria quota di
partecipazione pari a nominali Euro 7.750,00 (settemilasettecentocinquanta
virgola zero zero)

- la signora ... trasferisce la propria quota di
partecipazione pari a nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero)
alla società **AQUILON di Marco Bonalanza & C. s.a.s.**, qui rappresentata
come sopra, che nella sua qualità di trustee accetta.

I signor ... e la signora ...
... inoltre, trasferiscono al trustee, che accetta, la somma di Euro
4.000,00 (quattromila virgola zero zero) in contanti.

NORME CHE REGOLANO IL TRUST

Termini Generali

1. Denominazione e revocabilità

a. Il trust così costituito è denominato

b. Il trust è irrevocabile.

2. Sede

a. Il trust avrà sede presso la sede del trustee in Milano, 20122, 6, Piazza Velasca;

b. Ogni atto, contabilità e documento del Trust sono custoditi presso la sua sede in archivio separato da quello degli atti, contabilità e documenti del Trustee e degli altri trust di quest'ultimo.

3. Decorso e durata

Il presente trust ha durata cinque anni dalla sua istituzione, salvo quanto infra indicato all' art. 9

4. Legge regolatrice

a. Il trust è regolato dalla legge inglese;

b. In seguito a consultazione con il guardiano il trustee può in qualsiasi momento sostituire detta legge con altra, rispetto alla quale siano validi sia il trust che le sue principali disposizioni, con particolare riguardo alla posizione dei beneficiari;

c. In tale caso, egli ne darà comunicazione ai beneficiari ed avrà il potere di modificare le disposizioni di questo strumento che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice.

Soggetti

5. Disponenti

a. Sono Disponenti i Signori :

ed

6. Trustee

a. Trustee del trust è la società Aquilon di Marco Bonalanza & C. S.a.s. (Trustee Trust Company), corrente in Milano, 20122, 6 Piazza Velasca, Partita Iva 12504370151, in persona del suo legale rappresentante, avv. Marco G Bonalanza, nato a Milano il 09 aprile 1965 ed ivi domiciliato;

b. In caso di modifica della ragione sociale o della forma societaria del trustee, il trust permane al trustee nella forma rinnovata

c. In caso di liquidazione o fallimento, al trustee subentrerà la company trust o il professionista che il liquidatore o il curatore fallimentare individueranno tra quelle correnti in Milano ed iscritte all' Associazione "Il trust in Italia".

7. Beneficiari

È beneficiario del trust, il solo disponente
morte, perdurando il trust, i suoi eredi per legge.

o c. alla sua

8. Guardiano

a. Guardiano del trust è l'avvocato con studio a Via

b. I Beneficiari congiuntamente possono in ogni tempo revocare l'incarico al Guardiano, contestualmente nominandogli un successore;

c. Il Guardiano può in ogni tempo nominare un proprio successore;

d. Il successore, comunque nominato, assume l'incarico dalla data della sua

accettazione scritta;

e. Il Guardiano ha il diritto di accedere e consultare gli atti, la contabilità ed i documenti del trust in ogni momento e di formulare pareri ed opinioni al Trustee;

f. Il Trustee deve sentire il Guardiano in ogni caso di straordinaria amministrazione;

g. I pareri e le opinioni del Guardiano non sono vincolanti per il Trustee.

Beni e Finalità

9. Beni

a. Sono Beni del Trust i beni conferiti dai Disponenti come segue:

1) Le quote della S.r.l. corrente in Piazza
in ragione di nominali euro 9.750,00 di cui euro 7.750,00 di spettanza del Signor e euro 2.000,00 di spettanza della signora

2) L'importo di Euro 4000,00 per contanti;

3) Il reddito prodotto dai beni del Trust oltre che ogni bene o diritto acquistato per mezzo dei beni del Trust o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego dei beni stessi;

4) Ogni valuta, bene o diritto acquisito per mezzo dei beni del Trust;

5) I beni del Trust sono separati dal patrimonio personale del Trustee, non sono in alcun caso aggredibili dai suoi creditori o attribibili in un suo eventuale fallimento.

6) I rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da questo stipulati saranno intestati al Trust o al Trustee nella sua qualità;

7) Qualora la società S.r.l. si estinguesse il trust ha fine.

10. Finalità

a. Finalità del Trust è quella di consentire che i beni oggi disgiuntamente posseduti dai Disponenti, siano intestati ad un solo soggetto estraneo alle vicende di vita dei Disponenti stessi;

b. Finalità del Trust è quella di garantire che tali beni siano gestiti in modo omogeneo e professionale;

Gestione

11. Poteri del Trustee

a. Nell'interesse dei Beneficiari e nei limiti fissati da questo strumento, il Trustee dispone dei beni del Trust senza alcuna limitazione e senza dover giustificare i propri poteri ad alcuno;

b. I suoi poteri coincidono con tutti quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei beni in Trust;

c. Il Trustee ha pertanto, tra l'altro, capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni in Trust: può comparire nella sua qualità di trustee dinnanzi a notai, pubblici ufficiali e qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri;

d. Il Trustee ha sempre facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o direttive.

12. Costi e competenze

- a. Le spese ed i costi di gestione, le imposte e gli oneri tributari diretti e indiretti nascenti dal Trust sono a carico del Trust stesso;
- b. Le spese tutte sostenute dal Trustee per l'adempimento di quanto disposto con il presente strumento, sono a carico del Trust stesso;
- c. L'ufficio del Trustee è a carico del Trust ed il relativo compenso è stabilito dal Guardiano entro il termine di ciascun anno per l'anno successivo;
- d. L'ufficio del Guardiano è a carico gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio stesso, che sono a carico del Trust;
- e. Le spese e gli uffici sono corrisposti al Trustee tramite prelievo degli importi dai beni apportati o dal reddito o da ogni altro bene in Trust a seconda del discrezionale giudizio di opportunità del Trustee stesso.

13. Amministrazione

- a. Al solo scopo di migliore comprensione e per quanto richiesto dalla legge regolatrice del Trust, il Trustee può sempre:
 - 1) Delegare a terzi il compimento di singole attività o progetti determinati per un tempo definito;
 - 2) Delegare a terzi il compimento di attività specifiche, seppur continuative e senza un tempo definito quando ciò sia reso necessario dalle caratteristiche dell'attività, dalla specificità della stessa o da leggi;
 - 3) Assolvere qualunque tributo, di qualunque natura, imposto da qualsivoglia giurisdizione a carico del Trust o del Trustee in ragione del suo ruolo, in conseguenza dell'esistenza o degli effetti del Trust o del reddito o del capitale da esso ricevuto o distribuito, anche se tali tributi non siano o non possano essere pretesi contro il Trustee.

14. Rendiconto

- a. Il Trustee riferisce ai Beneficiari annualmente circa:
 - 1) la modalità di gestione dei Beni in Trust;
 - 2) il reddito percepito;
 - 3) i costi ed i tributi sostenuti secondo la descrizione dell'art 11;
 - 4) le erogazioni ai Beneficiari.

15. Responsabilità

- a. Il Trustee è esonerato da responsabilità per i propri atti o omissioni, tranne quando egli si sia comportato in difformità dalle prescrizioni della legge regolatrice del Trust ovvero:
 - 1) Abbia violato le disposizioni di questo strumento;
 - 2) Abbia agito in conflitto di interessi, qualora da tale comportamento ne sia derivato danno al Trust;
- b. Il Trustee è altresì esonerato da responsabilità per gli atti e le omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati qualora:
 - 1) Si tratti di professionisti e consulenti abilitati a svolgere l'attività affidata, in ogni caso;
 - 2) Si tratti di altri soggetti non qualificati, salvo il caso di colpa grave o dolo.

Reddito e Destinazione

16.Reddito

a. Il reddito dei Beni in Trust, dedotto ogni importo relativo al Trust stesso come meglio indicato all'art.12 ed accantonato quanto il trustee ritenga opportuno per le future prevedibili esigenze del Trust, e' devoluto ai beneficiari come segue:

- 1) Se beneficiari sono il disponente stesso, solo a quello per intero;
- 2) Se beneficiari sono gli eredi di quello, gli stessi nella quota di legittimità.

17.Destinazione

a. Al termine del Trust, il Trustee assegna al solo beneficiario l'interezza dei beni in trust;

b. Qualora al termine del Trust il beneficiario sia deceduto o scomparso o irreperibile, i beni sono assegnati agli eredi legittimi che risulteranno secondo il diritto italiano e nelle proporzioni da questo stabilite;

c. In ogni caso in cui la devoluzione sia effettuata a favore di eredi del o dei disponenti, il trustee non potra' procedere alla devoluzione se prima non avra' assolto eventuali imposte di successione.

Controversie

18. Conciliazione e Foro

a. In caso di controversia in merito alla validità, interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente strumento, la questione sarà pregiudizialmente sottoposta ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio Britannica per l'Italia con sede in Milano;

b. Qualora tale tentativo non sortisse la conciliazione, a conoscere della questione è esclusivamente il Giudice del Foro di Milano.

Qualunque modificazione al presente atto come pure la sostituzione del trustee e ed guardiano dovranno essere stipulati per iscritto, a pena di inopponibilità, sul prolungamento dell'originale del presente atto.

I sottoscritti chiedono concordemente che la presente scrittura privata venga depositata e conservata nella raccolta degli atti del notaio autenticante.

F.TO MARCO GIACOMO BONAIANZA

F.TO

F.TO

N. 11907 Rep.

N. 3886 Racc.

Certifico io sottoscritto Dott. Giuseppe Gallizia Notaio residente in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni fattavi dalle Parti concordemente col mio assenso, la verità ed autografia delle firme apposte qui sopra nonchè al margine degli altri fogli di:

... nato in ... il 7/19. (...)
millenovecento ... ed ivi domiciliato in Piazzale ...

... commerciante, di cittadinanza italiana,

... nata in ... il 7/19. (...)
... millenovecento ... domiciliata in ...

Viale ... n. ... casalinga, di cittadinanza italiana,
BONALANZA MARCO GIACOMO, nato in Milano (MI) il 9/4/1965
(nove aprile millenovecentosessantacinque), domiciliato in ...
... Via ... n. ..., avvocato, di cittadinanza italia-

na,
della identità personale delle quali io sono certo, che hanno firmato alla mia
presenza e vista.

Milano, Via Cusani n.10,
11/03/2004 (undici marzo duemilaquattro)
F.TO GIUSEPPE GALLIZIA

...
...
...
...
28 MAR. 2004

L. 11 7.112

